

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 19 del 3 Giugno 2017

1. UNIONCAMERE - Via libera alla riorganizzazione delle Camere di Commercio - l'Assemblea dei presidenti ha approvato il documento che attua la legge di riforma

Via libera dei presidenti delle Camere di Commercio italiane alla proposta di riorganizzazione del sistema camerale. L'Assemblea, il 30 maggio 2017, a Roma ha, infatti, approvato a larga maggioranza il documento messo a punto da Unioncamere dopo un'ampia consultazione.

La proposta, che attua la legge di riforma della Pubblica Amministrazione, contiene il piano degli accorpamenti delle Camere di commercio che **da 105 passano a 60**.

Il documento verrà ora inviato al Ministero dello Sviluppo economico che, entro 60 giorni, varerà definitivamente, con proprio decreto, la nuova geografia del sistema camerale.

"La proposta, messa a punto da Unioncamere e approvata dall'Assemblea, recepisce i suggerimenti giunti da tutte le Camere al termine di un lungo lavoro di ascolto e di analisi delle diverse realtà territoriali", commenta il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello. *"La razionalizzazione salvaguarda la presenza capillare del sistema camerale in un'ottica di crescita dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione delle Camere. Tutto ciò anche per adempiere al meglio ai nuovi compiti e alle nuove funzioni che la riforma ci affida".*

La riforma affida alle Camere di Commercio funzioni importanti sui temi centrali della digitalizzazione, del turismo, dell'orientamento e della formazione.

Le Camere, inoltre, sono state chiamate a far parte del Network nazionale Industria 4.0.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa e conoscere la mappa delle nuove Camere di Commercio clicca qui.](#)

2. DIRITTO ANNUALE - Autorizzato, a 79 Camere di Commercio, l'aumento fino ad un massimo del 20% per il triennio 2017-2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con **decreto del 22 maggio 2017** (in corso di registrazione alla Corte dei Conti e in attesa della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), **per gli anni 2017, 2018 e 2019**, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a **79 Camere di Commercio**, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il **finanziamento di appositi programmi e progetti**, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Ricordiamo che la possibilità di autorizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, l'aumento della misura del diritto annuale, per specifici anni di riferimento, fino ad un massimo del 20%, per il **finanziamento di "programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese"**, è prevista dal comma 10, dell'articolo 18, della legge n. 580 del 1993, come, da ultimo, sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

I progetti da finanziare sono indicati nelle deliberazioni dei consigli camerali elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del citato decreto.

Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, le Camere di Commercio interessate dovranno inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione Generale per il mercato, la

concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Divisione III - Sistema camerale), un **rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti**.

Lo stesso rapporto dovrà altresì essere inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, previsto dall'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580 del 1993, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

Nelle more della registrazione del decreto ministeriale da parte della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

a) **le imprese interessate che intendono già effettuare il pagamento**, considerata la prossima scadenza del 30 giugno 2017, possono pagare in un'unica soluzione applicando la percentuale di aumento del 20% sugli importi del diritto dovuto per il 2017;

b) **le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale, per l'anno 2017**, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco delle Camere di Commercio coinvolte clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la tabella degli importi del diritto annuale per il 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per il calcolo online dell'importo dovuto clicca qui.](#)

3. PAGAMENTI TARDIVI SU SOMME ISCRITTE A RUOLO - Recepito dall'INPS l'aggiornamento del tasso per gli interessi di mora

L'INPS, con la **circolare n. 91 del 24 maggio 2017**, recepisce l'aggiornamento, operato dall'Agenzia delle entrate, del **tasso degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo**, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento.

L'aggiornamento comporta un **riduzione del tasso dal 4,13% al 3,50% in vigore dal 15 maggio 2017**.

Ricordiamo che, con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017, Prot. 66826**, è stata fissata al **3,50%**, in ragione annuale, la misura degli interessi di mora.

Tale misura decorre dal 15 maggio 2017 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000 è **fissata al 3,50% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2017**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 91/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

4. FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - Determinata la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo annuo dovuto alla COVIP per l'anno 2017

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2017, la **Delibera della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) 22 marzo 2017, n. 3584**: recante "*Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*".

Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto **per l'anno 2017** - da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2016 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 - il versamento di un contributo nella misura dello **0,5 per mille**

dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016.

Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo dovrà essere effettuato dalla società o dall'ente stesso.

Il contributo in questione deve essere versato **entro il 31 maggio 2017**.

Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B056960321100006150X43 intestato alla COVIP presso la Banca popolare di Sondrio, sede di Roma.

La causale da indicare per il versamento è la seguente: «*Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2017*».

A pagamento avvenuto, e comunque **entro il 21 giugno 2017**, tutti soggetti interessati sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet della COVIP stessa.

Nel caso di **cancellazione dall'albo** della forma pensionistica complementare prima della scadenza indicata sopra, il versamento del contributo dovrà essere effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita.

Il **mancato pagamento della contribuzione** da parte dei soggetti obbligati, secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5. STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Dettate nuove modalità di iscrizione e cancellazione anagrafica - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno

L'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 13 aprile 2017, n. 46, di conversione del Decreto Legge 17 febbraio 2017 n. 13 (*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*), ha introdotto il nuovo art. 5-bis (rubricato "*Iscrizione anagrafica*") al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*).

La nuova norma prevede che lo straniero richiedente protezione internazionale, qualora sia ospitato nei centri di accoglienza debba essere **iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nell'apposita convivenza** istituita ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 223/1989 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*).

Il Responsabile della convivenza dovrà, inoltre, comunicare, al competente ufficio anagrafe, le eventuali variazioni intervenute entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

L'eventuale comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato dello straniero richiedente protezione internazionale costituirà motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto qualora ne ricorrano le condizioni.

Ricordiamo che, ai sensi del citato art. 5 del D.P.R. n. 223/1989, agli effetti anagrafici, per "**convivenza**" s'intende "*un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune*."

Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica".

Il Ministero dell'Interno ha diramato la **circolare n. 5 del 18 maggio 2017, Prot. 0001176**, per evidenziare agli Uffici Anagrafe la novità legislativa che ha introdotto questa speciale disciplina della cancellazione anagrafica.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 5/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 13/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 46/2017 clicca qui.](#)

6. PICCOLI COLONI E COMPARTICIPANTI FAMILIARI - L'INPS comunica le aliquote contributive per l'anno 2017

L'INPS, con la **circolare n. 92 del 26 maggio 2017**, comunica l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2017 dai **piccoli coloni e compartecipanti familiari**, in applicazione della disposizione che prevede l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

La nuova aliquota dunque è pari al **19,75%** a carico del concedente e **8,84%** a carico del concessionario (**totale 28,59%**).

Nel medesimo documento l'Istituto riepiloga le **agevolazioni tariffarie** e gli **esoneri** spettanti nonché le **modalità di pagamento** e le relative **scadenze**.

Ai concedenti che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, si applicano i seguenti **esoneri**:

- *assegni familiari*: 0,43%;
- *maternità*: 0,03%
- *disoccupazione*: 0,34%.

I **contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro** sono fissati nelle misure:

- *Assistenza Infortuni sul Lavoro*: 10,125%;
- *addizionale infortuni sul lavoro*: 3,1185%

La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il **salario medio provinciale**.

Anche per l'anno 2017 si applicano le seguenti **agevolazioni** per zona tariffaria:

- *territori montani*: 75%
- *territori svantaggiati*: 68%

L'importo dei contributi sarà versato, in **quattro rate**, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell'Istituto il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di PIN, potrà **visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo** e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce 'Modelli F24 - Rapporti di lavoro PC/CF'.

I **termini di scadenza** per il pagamento sono il **17 luglio**, il **18 settembre**, il **16 novembre 2017** e il **16 gennaio 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 92/2017 clicca qui.](#)

7. PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE) - Pubblicato il regolamento che fissa le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2017, il **Decreto 9 marzo 2017, n. 68**: recante "**Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49**".

Le disposizioni del presente regolamento - **in vigore dal 11 giugno 2017** - si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*).

La garanzia finanziaria viene prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera I), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

La garanzia finanziaria è **prestata ogni anno** in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **dal singolo produttore di AEE** nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.

La garanzia finanziaria, della durata di un anno, **va prestata al momento dell'iscrizione al Registro nazionale** dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Per i produttori già iscritti al **Registro la garanzia dovrà essere prestata entro 90 giorni** dall'entrata in vigore del presente regolamento (e quindi **entro l' 8 settembre 2017**).

L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del soggetto obbligato permane fino all'avvenuta cancellazione dal Registro.

All'articolo 3 del presente decreto sono stabilite le **tipologie, le caratteristiche e le modalità di prestazione della garanzia finanziaria**

In base a quanto stabilito all'art. 7, i soggetti obbligati dovranno trasmettere annualmente, in formato digitale, al Centro di coordinamento, il costo atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per l'anno in cui viene prestata la garanzia.

Ricordiamo che il **Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE** è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare allo scopo di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni normative in materia di corretto trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché la definizione delle quote di mercato.

Sono tenuti ad iscriversi al Registro AEE i sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, i sistemi individuali riconosciuti ed i "produttori" di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 151/2005, che identifica quale "**Produttore**" chiunque:

- **fabbrica e vende** apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- **rivende** con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto precedente);
- **importa o immette per primo**, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- **produce** apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione e produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. RIFIUTI DERIVANTI DA PANNELLI FOTOVOLTAICI - Pubblicate nuove FAQ e aggiornata la dichiarazione di avvenuta consegna prevista dalle Istruzioni Operative

Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha comunicato che sono on-line le **nuove FAQ** in tema di **gestione a fine vita dei pannelli fotovoltaici** incentivati in Conto Energia per supportare i Soggetti Responsabili degli impianti e gli operatori nell'individuazione delle corrette modalità operative per l'assolvimento degli obblighi previsti per lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) fotovoltaici.

E' inoltre stata aggiornata la **dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE fotovoltaico**, prevista dalle "**Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati**", con specifiche note per la compilazione.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti e, quindi, il Soggetto Responsabile in caso di pannelli fotovoltaici incentivati, provvedono direttamente al loro trattamento oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente, ad un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.

Il **RAEE fotovoltaico domestico**, ossia installato in impianti di potenza nominale **inferiore a 10 kW**, deve essere **conferito ad un Centro di Raccolta** nel raggruppamento n. 4 ("R4"). Tale conferimento, ai sensi della normativa vigente, è **gratuito**.

Il Soggetto Responsabile di un **RAEE fotovoltaico professionale**, ossia installato in impianti di potenza nominale **superiore o uguale a 10 kW**, deve conferire tale RAEE, per il tramite di un sistema individuale, collettivo, di soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER o di un trasportatore, **ad un impianto di trattamento autorizzato**.

Il Soggetto Responsabile potrà richiedere al GSE la **completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento** "ambientalmente compatibile" dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici incentivati.

In tal caso il GSE metterà a disposizione del Soggetto Responsabile dell'impianto incentivato un Portale informatico in cui il Soggetto, relativamente ad ogni impianto incentivato, potrà visionare almeno le seguenti informazioni:

- i principali dati tecnici dell'impianto;
- il numero totale dei pannelli incentivati;
- per ogni pannello la matricola, la casa produttrice e la tecnologia;
- il valore della quota trattenuta, con il dettaglio dei relativi interessi;
- il numero e la matricola dei pannelli sostituiti;
- l'ammontare della quota già restituita dal GSE al Soggetto Responsabile, conseguentemente alla sostituzione di alcuni pannelli.

Dal Portale informatico sarà, inoltre, possibile scaricare le dichiarazioni di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia e caricare tutta la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento e smaltimento, ai sensi di quanto delineato nei paragrafi precedenti.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle nuove FAQ clicca qui.](#)

9. POSTEGGI NELLE AREE PUBBLICHE - La Conferenza Unificata ha approvato un documento sulla procedura di assegnazione

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella seduta del 25 maggio 2017, un documento (**17/64/CR8a/C11**) concernente le **“Procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi a seguito del D.L. 244/2016, convertito nella L. n. 19/2017”** che il presidente Stefano Bonaccini ha inviato al Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, con l'obiettivo di fornire un contributo che consenta di arrivare ad un nuovo accordo in Conferenza Unificata, anche in considerazione delle novità legislative.

Nel documento si ricordano le varie fasi che dal 2010, data di recepimento della c.d. *“Direttiva Servizi”*, al 2017, data dell’emanazione del c.d. *“Decreto Milleproroghe”* che ha sancito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di rilascio delle concessioni di commercio su aree pubbliche, si sono susseguite lasciando sospese una serie di problematiche e *“determinando uno stato di grande confusione che coinvolge amministrazioni locali e operatori del settore”*.

1) Nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 123/2006/CE, è previsto espressamente, all'articolo 70, comma 5, che, con Intesa in sede di Conferenza Unificata assunta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, siano individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, i **criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi** e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

2) Successivamente, per rendere omogenei i criteri e le modalità attuative dell’Intesa, la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha approvato **due documenti unitari**, rispettivamente, il 24 gennaio 2013 e il 3 agosto 2016, recepiti anch’essi dalle singole Regioni con leggi o deliberazioni.

Le Regioni hanno quindi adeguato le proprie normative di settore e hanno fornito indicazioni ai Comuni per lo svolgimento delle procedure di selezione, ai fini delle assegnazioni dei posteggi le cui concessioni erano in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017.

3) Con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. *“Decreto Milleproroghe”*), è stata disposta, all'articolo 6, comma 8, la **proroga del termine delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018** e l’attuale formulazione della disposizione, modificata in sede di conversione dalla legge n. 19/2017 - garantendo alle concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore validità fino al 31 dicembre 2018 - consente ai Comuni di avviare le selezioni per le assegnazioni delle nuove concessioni entro tale data, *“al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data”*.

Tale disposizione è rivolta alle *“amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto”*.

La norma **nulla dispone circa gli effetti prodotti dalla proroga sulle procedure di selezione pubblica già avviate dai Comuni alla sua entrata in vigore**, né esclude che i Comuni possano avviare immediatamente le procedure stesse, senza necessariamente utilizzare i tempi della proroga.

Quanto sopra esposto sta determinando, come si diceva sopra, uno stato di grande confusione che coinvolge amministrazioni locali e operatori del settore.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento delle Regioni clicca qui.](#)

10. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Le valutazioni della Conferenza Unificata sulle due proposte di legge

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, nella riunione del 25 maggio 2017, ha predisposto e approvato un documento (**17/66/CR08b/C11**) da presentare in una successiva audizione, su due proposte di legge, attualmente all’attenzione della Commissione attività produttive della Camera, relative al commercio sulle aree pubbliche. Si tratta della:

- **Proposta di legge C. 3649** recante *“modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all’articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”* e della
- **Proposta di legge C. 4120** recante *“modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio sulle aree pubbliche e proroga della durata delle relative concessioni”*.

La **proposta di legge C. 3649**, composta da un solo articolo, ha come finalità la tutela della tipicità del commercio ambulante italiano, **escludendolo dalle norme di attuazione della direttiva di Bolkestein**. Si prevede, pertanto, che l'esercizio del commercio ambulante sia autorizzato in favore delle piccole e medie imprese. Le Regioni possono predisporre piani per la riqualificazione urbana e la Conferenza unificata individua i criteri per il rilascio e per il rinnovo automatico della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il principale intento della presente proposta di legge è quello di sottrarre il commercio su area pubblica all'ambito di applicazione della Direttiva Bolkestein, mediante una radicale inversione di tendenza rispetto al percorso seguito dalla direttiva servizi ad oggi.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome ha valutato di non esprimersi sulla scelta prevista dalla presente proposta di legge di uscita del settore commercio aree pubbliche dall'applicazione della direttiva Bolkestein, in considerazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza che imporrebbe una revisione del Dlgs n.59 /2010 di recepimento della direttiva stessa nonché di una precisa verifica in sede europea dei settori economici che possano non essere oggetto della medesima normativa.

La **proposta di legge C. 4120** intende, invece, superare sostanzialmente la rigidità imposta al settore dall'attuazione della direttiva Bolkestein, **intervenedo su due fronti**: il primo nel tutelare le piccole imprese familiari e il secondo nel garantire la continuità dell'esercizio dell'attività ai titolari delle autorizzazioni in essere, e in scadenza nel 2017, per un periodo tale da ammortizzare gli investimenti sostenuti nel settore.

L'articolo 1, pertanto, riserva il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche **alle imprese individuali e alle società di persone**, evitando che possano crearsi posizioni sperequative all'interno dello stesso settore, mentre l'articolo 2 **disciplina il regime di proroga delle concessioni in scadenza nel 2017**, affidando a un'intesa, raggiunta in sede di Conferenza unificata, l'individuazione del nuovo termine di durata delle concessioni in essere, in un periodo compreso tra il 2018 e il 2020, alla luce della necessità di tutelare gli interessi delle piccole imprese di settore e di garantire il rientro degli investimenti effettuati. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il termine è prorogato al 2020.

La proposta di legge C. 4120, a differenza della proposta di legge C. 3649, si colloca nell'alveo dell'attuale assetto normativo del comparto, in applicazione della direttiva servizi, facendone salva l'Intesa di conferenza unificata del 5 luglio 2012, mediante un intervento di mitigazione delle criticità applicative imposte dal D.Lgs. 59/2010, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali peculiari del comparto e delle sue imprese.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento delle Regioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il progetto di legge C. 3649 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il progetto di legge C. 4120 clicca qui.](#)

11. CONTRIBUTI ALL'EDITORIA - Pubblicato il decreto che ridefinisce le modalità di sostegno pubblico alle imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, il **Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70**, recante la "*Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198*".

Il decreto, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e che entrerà in vigore il prossimo 13 giugno, **ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici** affinché sia garantita la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione.

Ricordiamo che il 15 novembre 2016 è entrata in vigore la **legge 26 ottobre 2016, n. 198** recante la "*Istituzione del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*".

Il provvedimento stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno pubblico, i requisiti di accesso al contributo e i criteri che presidono alla sua determinazione quantitativa, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi.

Il decreto si pone dunque l'obiettivo di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti, soprattutto a quelle più piccole che rischiano di risentire maggiormente della situazione di crisi del mercato editoriale.

Possono essere **destinatari dei contributi all'editoria** le imprese editrici costituite nella forma di:

- a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
- c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
- e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
- f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Sono invece espressamente escluse dal contributo:

- a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- b) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
- c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12. INFORMATICA - Approvato il Piano triennale per la Pubblica Amministrazione 2017-2019

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato il **Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019**.

Il documento, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e dal Team per la Trasformazione Digitale, offre un indirizzo strategico, tecnologico ed economico destinato a tutte le Pubbliche amministrazioni per accompagnarle nel processo di trasformazione digitale.

Il Piano, che ha un suo sito dedicato, definisce per il triennio 2017-2019 le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica, il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione e gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida del Governo ed europee.

Il Piano coordina le attività dei 4,6 miliardi circa che provengono da finanziamenti nazionali e comunitari, stanziati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla **strategia Crescita Digitale** rispetto alla **riqualificazione della spesa ICT**.

In linea con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), il Piano dà il via al percorso di accompagnamento che consentirà a livello nazionale di adeguarsi all'obiettivo di risparmio del 50% della spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico.

L'Italia, sulle base delle indicazioni fornite dalla "**Agenda digitale europea**", ha definito una propria strategia nazionale elaborata di concerto con i Ministeri e in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Nel 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato due programmi strategici per il Paese: il **Piano nazionale Banda Ultra Larga** e la **Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020**.

L'attuazione dell'Agenda digitale italiana richiede il coordinamento di molteplici azioni in capo alla Pubblica amministrazione, alle imprese e alla società civile e necessita di una gestione integrata delle diverse fonti di finanziamento nazionali e comunitarie (a livello centrale e territoriale). A tal fine, all'Agenzia per l'Italia Digitale è stato affidato il compito di redigere il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione.

Il Piano che viene presentato è stato costruito avendo a riferimento quanto indicato nella Strategia per la Crescita Digitale, con le azioni, la definizione dei fabbisogni finanziari e gli indicatori ivi rappresentati, con

l'obiettivo di indirizzare gli investimenti in ICT del settore pubblico secondo le linee guida del Governo e in coerenza con gli obiettivi e i programmi europei.

Il Piano propone alle Pubbliche amministrazioni di contribuire allo sviluppo e alla crescita dell'economia del Paese fornendo loro indicazioni su alcuni strumenti che permetteranno lo snellimento dei procedimenti burocratici, la maggiore trasparenza dei processi amministrativi, una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici e, non ultimo, la razionalizzazione della spesa informatica.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione clicca qui.](#)

13. DIGITALIZZAZIONE 4.0 - Finanziati quattro studi di fattibilità per lo sviluppo di progetti integrati e di filiera tra le imprese cooperative

Con un **comunicato stampa del 26 maggio 2017**, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese (Divisione VI), ha reso noto, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, che finanzierà, tramite l'Agenda nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), **la realizzazione di 4 studi di fattibilità per lo sviluppo di progetti integrati e di filiera tra le imprese cooperative**, con particolare attenzione alle tecnologie 4.0, per accompagnarle in percorsi di crescita e di consolidamento sul mercato.

In particolare gli studi di fattibilità riguardano i seguenti **quattro settori**:

- **La tracciabilità del prodotto dal consumatore al produttore** (termine di presentazione 26 giugno 2017);
- **Le piattaforme digitali per l'incontro della domanda e dell'offerta di prodotti** (termine di presentazione 27 giugno 2017);
- **L'evoluzione dell'abitare** (termine di presentazione 27 giugno 2017);
- **L'evoluzione dei servizi di welfare** (termine di presentazione 26 giugno 2017).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei 4 studi di fattibilità clicca qui.](#)

14. EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Online le linee guida per la redazione delle proposte progettuali

Sono online le **linee guida per la presentazione dei progetti di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione centrale (PREPAC)**.

Il documento, predisposto dall'Agenda nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e il Gestore Servizi Energetici (GSE), fornisce una guida per l'identificazione e la definizione delle **proposte progettuali da presentare nell'ambito dei programmi annuali PREPAC**.

La prossima scadenza per l'invio delle proposte di intervento relative all'annualità 2017 è fissata al **15 luglio 2017**.

Ricordiamo che il **decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102**, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, individua le disposizioni e le misure volte a garantire la piena attuazione agli impegni assunti a livello comunitario per il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio nazionale e, in particolare, per promuovere la riqualificazione energetica degli immobili per la Pubblica Amministrazione.

A tal proposito, l'articolo 5 del suddetto decreto prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con le Amministrazioni competenti, e in collaborazione con l'Agenda del Demanio, predisponga ogni anno, un Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata.

Il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma è demandato alla **Cabina di Regia per l'efficienza energetica**, costituita dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, che si avvale del Gruppo di Lavoro ENEA – GSE per il necessario supporto tecnico.

In attuazione alle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il **D.M. 16 settembre 2016** recante *"Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale"* (c.d. *"Decreto PREPAC"*), il quale disciplina

puntualmente la predisposizione e l'attuazione dei programmi per la riqualificazione energetica degli immobili della PA Centrale.

Le presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto PREPAC, **illustrano i criteri generali e le indicazioni operative per la predisposizione e la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'ammissione al Programma.**

Le risorse a disposizione sono pari a **355 milioni di euro.**

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

15. CICLOVIE - Assegnati 4,7 milioni per i progetti dei primi quattro percorsi

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*legge di stabilità 2016*), per la **progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche** (con priorità per i quattro percorsi indicati sopra), nonché per la **progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina**, è stata autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Per la **progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi**, denominati «cammini», è stata inoltre autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

A tale riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato con **4,77 milioni di euro i progetti di fattibilità tecnica ed economica delle prime quattro ciclovie turistiche**, dando avvio alla loro realizzazione all'interno del sistema nazionale delle ciclovie turistiche.

Ora si attendono progetti di qualità, sostenibili, all'altezza di ogni tipo di utente, per poter sperimentare un modo dolce di viaggiare e scoprire le bellezze del Paese, rivolto anche ad un pubblico internazionale.

E' stata, infatti, pubblicata, sul sito istituzionale del Ministero dei Trasporti, la **direttiva ministeriale del 11 aprile 2017, n. 133/2017**, che assegna a ciascun ente capofila le risorse, tenendo conto del costo stimato dei progetti, secondo la complessità dei percorsi.

Per la **Ciclovia del Sole**, Bologna-Firenze, dal costo stimato di 61,65 milioni di euro, sono state assegnate per il progetto di fattibilità tecnica ed economica risorse per 1,06 milioni di euro.

Per la **Ciclovia Vento**, Venezia-Torino, dal costo stimato di 129,70 milioni di euro, sono state assegnate risorse per 2,75 milioni di euro.

Per la **Ciclovia dell' Acquedotto Pugliese**, dal costo stimato di 106,51 milioni di euro, le risorse assegnate per il progetto di fattibilità tecnica ed economica sono pari a 814 mila euro.

Per il **Grande raccordo anulare delle bici (GRAB di Roma)**, dal costo stimato di 14,88 milioni di euro, sono state assegnate risorse per 146 mila euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Oltre a predisporre il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, ciascun ente capofila dovrà anche proporre uno o più interventi lungo l'itinerario che rispondano ai criteri del miglior rapporto costi-benefici, della fruibilità in termini di lotti già pedalabili in sicurezza, dell'accessibilità e intermodalità, della percorribilità da parte di ciclisti inesperti, utenti deboli e nuclei familiari.

L'apertura dei cantieri delle prime quattro ciclovie è prevista nel 2018.

Gli interventi saranno finanziati a valere sugli stanziamenti delle leggi di bilancio 2016 e 2017, pari a complessivi 370 milioni di euro.

I finanziamenti saranno destinati anche agli interventi ricadenti nelle **ulteriori sei ciclovie** prioritarie previste dalla cosiddetta "manovrina finanziaria": *Garda, Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, Sardegna, Magna Grecia, Tirrenica e Adriatica.*

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva ministeriale clicca qui.](#)

16. CONTRO LE TRUFFE - Dall'Associazione Bancaria Italiana un prezioso Vademecum

Consigli utili per quando si va in banca; quando si usa il sito internet della banca; quando si preleva o si paga con la carta; quando si investono risparmi; quando si parla di assegni e conto corrente.

Cosa fare quando si è stati raggirati, quando si è perso o è stata rubata la carta.

Usare le carte di pagamento in piena sicurezza, evitare di cadere nelle frodi online, non correre rischi dopo aver prelevato denaro allo sportello automatico o in succursale.

E' quanto contenuto nel "**Vademecum contro le truffe**": una guida online **messa a punto in formato elettronico dall'Associazione bancaria (ABI)** con i consigli utili per evitare truffe e inganni, per garantire maggiore sicurezza, in particolare agli anziani e a coloro i quali hanno minore educazione finanziaria.

D'ora in poi sarà a disposizione di tutte le Prefetture italiane una **guida con i consigli utili per usare gli strumenti di pagamento in piena sicurezza**, evitare di cadere nelle frodi online, non correre rischi dopo aver fatto un prelievo di denaro contante.

Si tratta di pochi semplici accorgimenti e buone prassi, forniti con un linguaggio semplice e diretto per rafforzare la sicurezza riducendo i fattori di vulnerabilità e i comportamenti economicamente rischiosi.

La guida dell'ABI, si rivolge soprattutto alle fasce di popolazione più esposte al rischio di truffa e va ad affiancarsi agli strumenti e alle iniziative di formazione e informazione messe a punto dagli specifici Comitati di coordinamento, istituiti in questi mesi presso le Prefetture di tutto il Paese nell'ambito del protocollo firmato nel maggio del 2016 col Ministero dell'Interno.

Obiettivo dell'accordo rafforzare la collaborazione tra banche e Forze dell'ordine per tutelare gli anziani e quanti hanno una scarsa educazione finanziaria, grazie ad una ancor più efficace azione di contrasto e prevenzione dei fenomeni criminali come truffe, frodi, furti.

LINK:

[Per scaricare il testo del Vademecum clicca qui.](#)

17. FRA UN ANNO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY - Le iniziative del Garante per le Pubbliche Amministrazioni e le imprese

In vista dell'applicazione del **Regolamento europeo sulla protezione dati** - prevista a partire dal **25 maggio 2018** - il Garante della Privacy ha lanciato una serie di iniziative per fornire ai soggetti pubblici e privati indicazioni utili e **accompagnare il processo di adeguamento alle nuove norme**.

Il piano operativo prevede un **ciclo di incontri** con le Amministrazioni centrali, gli Enti pubblici, le Regioni, le Province autonome, le Autorità indipendenti ed altri organismi rappresentativi, i primi tre dei quali si svolgeranno nel **mese di giugno**.

Durante questi incontri verrà chiesto a questi soggetti di rappresentare le azioni che hanno già messo in atto e le eventuali esigenze di chiarimento e saranno condivisi gli approfondimenti svolti e le riflessioni eventualmente già maturate.

A questi incontri ne seguiranno altri, a partire dal **mese di ottobre**, nei quali il Garante fornirà indirizzi e assicurerà il supporto all'opera di implementazione del Regolamento, aiutando ad individuare le soluzioni più efficaci per una corretta transizione verso le nuove regole.

Analoghe iniziative di collaborazione sono state avviate **nei confronti del mondo delle imprese** rivolte in particolare con ABI, ANIA e Confindustria con le quali si sta definendo un calendario di incontri.

L'Autorità sta collaborando attivamente, in sinergia con le altre Autorità privacy europee, alla definizione di linee guida e contributi per facilitare l'applicazione del nuovo quadro regolatorio e delle importanti novità introdotte.

Sul sito del Garante sono infatti già state pubblicate le **Linee guida sul Responsabile della protezione dati (RPD)** e sul **diritto alla portabilità dei dati** e una **Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679**. Il lavoro di supporto proseguirà nei prossimi mesi con l'elaborazione di ulteriori atti di indirizzo.

(Fonte: *Newsletter n. 428 del 25 maggio 2017*)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento UE 2016/679 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una guida sull'applicazione del Regolamento UE 2016/679 clicca qui.](#)

18. GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) - Online il portale dedicato alla performance sui servizi offerti

Richieste in lavorazione, provvedimenti conclusi, rispetto delle tempistiche. E' online, a decorrere dal 29 maggio scorso, la sezione dedicata alla **performance sui servizi**, che permette di consultare lo **stato delle richieste pervenute** per i principali processi gestiti dal Gestore Servizi Energetici (GSE).

Il portale è organizzato in **tre sezioni**:

- **Efficienza e energia termica**, in cui è possibile consultare i livelli di servizio relativi a Cogenerazione, Certificati Bianchi e Conto Termico
- **Energia elettrica**, che contiene i livelli di servizio riguardanti il Conto Energia e le FER Elettriche diverse dal fotovoltaico
- **Ritiro e Scambio**, che racchiude i livelli di servizio legati ai meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto.

La nuova interfaccia rafforza l'operazione "trasparenza", avviata dal GSE nel 2015 con la pubblicazione degli **Open Data** e della **banca dati Verifiche**, e ha l'obiettivo di fornire al cittadino l'accesso a tutte le informazioni legate alle tempistiche dei processi di assegnazione e di erogazione degli incentivi. Sempre nell'ottica della trasparenza, presto la sezione sui livelli di servizio sarà estesa anche alle altre attività gestite dal GSE.

LINK:

[Per saperne di più e accedere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al portale dedicato alla Performance sui servizi GSE clicca qui.](#)

19. FACTORYMPRESA - Online il portale per chi vuole diventare imprenditore

Come pianificare l'avvio di una nuova impresa? Quali sono i punti di forza di un'idea, cosa la rende migliore di altre? Quali opportunità ci sono in Italia per chi vuole mettersi in proprio?

FactorYmpresa nasce per rispondere a queste domande e molte altre. E' un portale, curato da **Invitalia**, al servizio di chi vuole diventare imprenditore, con percorsi di autoapprendimento online e le testimonianze di chi ce l'ha fatta.

FactorYmpresa si rivolge a un **vasto pubblico di potenziali imprenditori**, offrendo loro un insieme di servizi gratuiti per incoraggiarli, sostenerli e orientarli verso i diversi strumenti agevolativi, pubblici e privati, attivi sull'intero territorio nazionale.

Sul portale sono disponibili contenuti informativi sul tema dell'imprenditorialità, formazione online su temi generali e specifici e la possibilità di sviluppare la propria idea di business in collaborazione con altri, grazie alla community degli utenti registrati che possono collaborare con contributi personali.

E ancora, una mappa delle opportunità, una panoramica sui servizi a supporto degli imprenditori (*incubatori, acceleratori, spazi di coworking, fablab, ecc.*) e sulle possibilità di finanziamento (*finanziamenti, venture capital, business angels, piattaforme di crowdfunding, ecc.*) disponibili in Italia.

FactorYmpresa è un **progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico** con l'obiettivo di **stimolare la crescita della cultura imprenditoriale in Italia**, abbassare le barriere di accesso al fare impresa e sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

LINK:

[Per saperne di più e accedere al sito clicca qui.](#)

20. ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - Dall'Agenzia delle Entrate le linee guida

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento del 26 maggio 2017, Prot. 101573**, ha individuato le disposizioni attuative dell'**adempimento collaborativo**, disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del D. Lgs. n. 218/2015 (*Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23*), il cui obiettivo è quello di "*promuovere e instaurare un **rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti***".

Tale finalità è perseguita tramite la **comunicazione costante e preventiva con il contribuente** su elementi di fatto, inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Questo regime innovativo - si legge nel comunicato stampa - comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle Entrate sia per i contribuenti ammessi, oltre a rispondere ad esigenze di certezza e di stabilità nell'applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

Il provvedimento fornisce le indicazioni e le linee-guida di un'interlocuzione costante e preventiva tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti ammessi al regime e declina le competenze per i controlli e per le attività relative al nuovo regime.

Nel corso della **prima fase di applicazione**, al regime di adempimento collaborativo, sono ammessi esclusivamente:

- *i soggetti residenti e non residenti il cui **volume d'affari** o ricavi non sia inferiore a **dieci miliardi di euro**;*
- *i soggetti residenti e non residenti con un volume d'affari o ricavi non inferiore a un **miliardo di euro**, a patto che abbiano presentato **istanza di adesione al Progetto Pilota**;*
- *le **imprese** che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia fornita a seguito di istanza **d'interpello** sui nuovi investimenti, indipendentemente dal volume d'affari o di ricavi.*

Il provvedimento prevede regole procedurali specifiche che disciplinano l'**interlocuzione "preventiva"** con l'Agenzia delle Entrate, per favorire la comunicazione tra contribuenti e Amministrazione. In particolare sono previste modalità ad hoc per la formalizzazione delle posizioni assunte al fine di dar sempre evidenza dell'interlocuzione. Tra queste, la sottoscrizione di un "**accordo di adempimento collaborativo**", che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute strategiche dall'impresa, e la redazione, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di una "**nota di chiusura della procedura**", in cui il contribuente e l'ufficio riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso delle interlocuzioni, sia sulle fattispecie comunicate dal contribuente sia su quelle approfondite su iniziativa dell'ufficio, esplicitando, per ogni tema o argomento discusso, se il contribuente condivide la posizione dell'ufficio, se su di essa si è formato un "accordo di adempimento collaborativo", oppure se il contribuente non condivide la posizione dell'ufficio.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del 26 maggio 2017 clicca qui.](#)

21. SNC CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE - Equitalia deve notificare una nuova cartella ai soci

Con la **sentenza 23 febbraio 2017, n. 672**, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale, Sez. III, di Lecce hanno chiarito che in caso di cancellazione di una società in nome collettivo dal Registro delle imprese (art. 2312 cod. civ.), Equitalia può agire nei confronti dei soci per ottenere il pagamento dei debiti fiscali della società **solo se emette nei confronti di questi ultimi una nuova cartella di pagamento specificamente intestata a loro.**

Equitalia, infatti, **non può chiedere ai soci il pagamento dei debiti della società sulla base di precedenti cartelle esattoriali emesse nei riguardi della società cancellata.**

Nello specifico, Equitalia aveva notificato ad una contribuente, nella sua qualità di ex socia nonché di ex legale rappresentante di una società in nome collettivo (estinta per cancellazione volontaria dal Registro delle imprese), tre atti esattoriali con i quali veniva richiesto di saldare vecchie cartelle di pagamento emesse nei confronti della predetta società.

A seguito di ciò, la contribuente presentava formale ricorso.

Il ricorso veniva accolto dai Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, i quali hanno affermato che *«con l'impugnazione ... si contesta la legittimità della pretesa in quanto esercitata nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente. E la censura coglie nel segno. Con gli atti impugnati, infatti, Equitalia intima il pagamento non ai soci ma alla società, ormai cancellata ed inesistente. L'agente per la riscossione, invece, avrebbe dovuto identificare i soci della società al momento della cancellazione ed emettere una nuova cartella di pagamento per legittimare, ai sensi della richiamata disposizione, la riscossione in danno di questi ultimi».*

Ne deriva che le tre intimazioni qui impugnate sono illegittime.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 672/2017 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA**

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 24 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2017)

1) Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) - Delibera 22 marzo 2017: Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 3584). (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

2) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 9 marzo 2017, n. 68: Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69: Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70: Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2017: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 18 maggio 2017: Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Legge 29 maggio 2017, n. 71: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 24 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2017)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 135/6 del 24 maggio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)